



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITÀ ED EFFICIENZA ENERGETICA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126 che all'articolo 74, comma 3, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'erogazione di contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuata da persone fisiche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, nonché da soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES);

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica del 25 agosto 2021, n. 358, recante le modalità applicative per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale finalizzati a sostenere l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica effettuati da imprese e professionisti;

VISTO l'articolo 2, comma 2, lett. b) del citato decreto del Ministro della transizione ecologica del 25 agosto 2021, n. 358, che destina il 10% delle risorse finanziarie complessive al finanziamento degli interventi per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo pari o superiore a euro 375.000,00 da parte di imprese;

VISTO, in particolare, l'articolo 12 del citato decreto del Ministro della transizione ecologica del 25 agosto 2021, n. 358, che demanda a successivi provvedimenti del Ministro la definizione dei termini e delle modalità di presentazione delle domande di ammissione e di erogazione dei contributi, degli schemi di domanda e dell'ulteriore documentazione che i soggetti richiedenti sono tenuti a presentare e l'indicazione di disposizioni operative per l'attuazione degli interventi;

VISTO l'articolo 1, comma 1, lett. a) e c) del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* con cui la denominazione del Ministero della Transizione Ecologica è stata sostituita con *“Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica”*;

VISTA la Convenzione stipulata tra la scrivente Direzione generale competitività ed efficienza energetica e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., n. prot. 37798 data 10 novembre 2022, avente ad oggetto la gestione della misura *“Colonnine per la ricarica elettrica”* di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica n. 358 del 25 agosto 2021;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 38818 del 18 novembre 2022, con il quale è stata approvata la sopra citata convenzione, decreto registrato dalla Corte dei Conti il 22 dicembre 2022 con il n. 3954.

DECRETA

Articolo 2

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 12 del decreto del Ministro della transizione ecologica del 25 agosto 2021, n. 358, definisce:
 - a) i termini e le modalità di presentazione delle richieste di concessione e di erogazione del contributo di cui alla *legge n. 126/2020*;
 - b) gli schemi di domanda e di ulteriore documentazione che i soggetti richiedenti sono tenuti a presentare.
2. Le disposizioni del presente decreto riguardano esclusivamente gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, lett. b) del decreto del Ministro della transizione ecologica del 25 agosto 2021, n. 358.
3. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
 - a) "*Ministero*": Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - MASE;
 - b) "*Invitalia*": Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti Spa - Invitalia, società in house dello Stato;
 - c) "*legge n. 126/2020*": decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e, in particolare, l'articolo 74, comma 3, che prevede lo stanziamento di un fondo con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'erogazione di contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;
 - d) "*decreto*": il decreto del Ministro della Transizione Ecologica, ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica del 25 agosto 2021, n. 358 recante le modalità applicative per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale finalizzati a sostenere l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica effettuati da imprese e professionisti;
 - f) "*RNA*": Registro Nazionale Aiuti, la banca dati istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, denominata dall'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato;
 - g) "*registri Sian e Sipa*": le sezioni applicative del SIAN e del SIPA dedicate alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti *de minimis* nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
 - h) "*regolamento di esenzione*": regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
 - i) "*regolamento de minimis*": il regolamento in materia di aiuti "*de minimis*" applicabile in relazione al settore di attività in cui opera il soggetto beneficiario, tra quelli di seguito riportati:

- i. regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni;
- ii. regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, pubblicato nella medesima Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, e successive modifiche e integrazioni;
- iii. regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014, e successive modificazioni e integrazioni;

j) “*impresa/e*”: impresa/e di qualunque dimensione, operante/i in tutti i settori e su tutto il territorio italiano, iscritta/e al Registro delle imprese ai sensi di quanto previsto dalla *legge n. 126/2020*;

k) “*soggetti beneficiari*”: insieme di *imprese e professionisti*;

l) “*infrastruttura di ricarica*”: insieme di strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica per veicoli elettrici. In particolare, l'*infrastruttura di ricarica* è composta da uno o più dispositivi di ricarica e dalle relative interconnessioni elettriche;

m) “*rating di legalità*”: certificazione istituita con il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui modalità di attribuzione alle imprese sono disciplinate dalla delibera n. 24075 del 14 novembre 2012 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Articolo 3

(Risorse del fondo per i soggetti beneficiari)

1. Le risorse finanziarie complessive, pari ad euro 87,5 milioni, destinate ai *soggetti beneficiari* per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 2, comma 2 del *decreto*, sono definite in 8,75 milioni per gli interventi di cui alla lett. b) del medesimo comma, finalizzati all'acquisto e all'installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo pari o superiore a euro 375.000,00 da parte di imprese.
2. Il cinque per cento delle risorse di cui al comma 2, lettera b) del *decreto* è riservato alle imprese che, alla data di presentazione della domanda di contributo, risultano in possesso del *rating di legalità*.

Articolo 4

(Termini e modalità di presentazione della domanda di concessione del contributo)

1. La richiesta di accesso al contributo di cui all'articolo 2, comma 1 lett. b) del *decreto* è presentata esclusivamente mediante l'utilizzo dei moduli il cui schema è riportato nell'Allegato n.1 al presente decreto.
2. Ciascuna *impresa* può presentare una sola domanda di contributo.
3. Alla domanda di concessione è allegata:
 - a) in conformità a quanto previsto dall'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., per contributi superiori ad € 150.000,00, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia rese dai soggetti sottoposti a verifica utilizzando i modelli di cui all'Allegato n. 2 al presente *decreto*;

- b) preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva dal gestore di rete di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del *decreto*, fatto salvo il caso di connessione già esistente.
4. Le domande di agevolazione ed i relativi allegati devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore speciale dell'*impresa* richiedente. L'*impresa* richiedente deve essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e risultante dal Registro delle imprese.
 5. Le domande di accesso al contributo ed i relativi allegati sono presentati esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) dalle ore 10:00:00 del 26/10/2023 alle ore 17:00:00 del 30/11/2023, inviando tutta la documentazione al seguente indirizzo PEC: CRE1@postacert.invitalia.it.
 6. Il termine finale per la presentazione delle richieste di accesso al contributo pubblico può essere anticipato, rispetto alla data di cui al comma precedente, nel caso di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
 7. La domanda ed i relativi allegati devono essere debitamente ed integralmente compilati. I dati inseriti dal richiedente in fase di compilazione devono corrispondere alle informazioni riscontrabili dal Registro delle imprese.
 8. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1 del *decreto*, l'ammissione al contributo è subordinata all'effettiva capienza risultante dai *registri aiuti* del massimale previsto dal *regolamento de minimis*. Prima di effettuare l'invio della domanda, *le imprese* sono, pertanto, tenute a verificare il possesso del suddetto requisito.
 9. Le domande presentate attraverso canali e/o tempistiche non conformi a quanto indicato nel presente articolo sono considerate irricevibili e non saranno prese in esame. La completezza e la conformità delle domande è, invece, valutata in sede istruttoria secondo le previsioni del successivo articolo 5.

Articolo 5

(Esame delle richieste di concessione)

1. Le richieste di concessione, complete di tutti gli allegati richiamati nel modulo di domanda, sono esaminate secondo l'ordine cronologico di ricezione.
2. *Invitalia* può richiedere ulteriore documentazione qualora quella prodotta sia carente o insufficiente a comprovare la sussistenza dei requisiti per l'accesso al contributo.
3. Entro 120 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande stabilito all'art. 4, comma 5 del presente decreto direttoriale, ovvero i maggiori termini correlati alla necessità di acquisire chiarimenti e/o integrazioni documentali, completata l'istruttoria da parte di *Invitalia*, il *Ministero* procede all'adozione del decreto di concessione.
4. La concessione è disposta dal *Ministero* con provvedimenti distinti per ciascuna *impresa beneficiaria*. La comunicazione del decreto di concessione è effettuata con trasmissione all'indirizzo PEC dell'*impresa* beneficiaria.
5. In caso di insussistenza dei requisiti di accesso al contributo previsti dal *decreto* e dal presente provvedimento, entro lo stesso termine di cui al comma 3, si procede alla trasmissione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, secondo quanto previsto all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. I motivi ostativi sono notificati tramite l'indirizzo PEC: CRE1@postacert.invitalia.it la cui gestione è affidata ad *Invitalia* in qualità di soggetto attuatore.
6. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1 del *decreto*, l'ammissione al contributo è subordinata all'effettiva capienza risultante dai *registri aiuti* del massimale previsto dal *regolamento de minimis*. Prima di effettuare l'invio della domanda, *le imprese* sono, pertanto, tenute a verificare il possesso del suddetto requisito.

7. Le domande di concessione presentate attraverso canali e/o tempistiche non conformi a quanto indicato nel presente articolo sono considerate irricevibili e non saranno prese in esame.

Articolo 6

(Termini e modalità di presentazione della richiesta di erogazione)

1. Entro 90 giorni dalla notificazione del decreto di concessione, le *imprese* beneficiarie devono presentare la richiesta di erogazione, il cui schema è riportato nell'Allegato n. 3 al presente decreto, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando tutta la documentazione al seguente indirizzo PEC: CRE1@postacert.initalia.it.
2. Alla richiesta di erogazione è allegata la seguente documentazione:
 - a) copia delle fatture elettroniche di tutte le spese oggetto di agevolazione;
 - b) copia della documentazione attestante l'effettivo pagamento delle fatture tramite bonifico bancario o postale, SEPA/Ri.Ba./SDD;
 - c) copia dell'estratto conto da cui risulti l'addebito e che mostri chiaramente l'importo, la data di pagamento, nonché la causale dello stesso;
 - d) dichiarazioni liberatorie dei fornitori in forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, corredate da copia dei documenti di riconoscimento dei dichiaranti, attestanti l'integrale pagamento delle spese oggetto di agevolazione, nonché, limitatamente alle spese di cui al comma 1 lett. a) dell'articolo 6 del *decreto*, lo stato "nuovo di fabbrica";
 - e) la dichiarazione di conformità degli impianti rilasciata dal professionista o dalla ditta in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti ai sensi del D.M. 37/2008, completa di tutti gli allegati obbligatori;
 - f) relazione tecnica finale, redatta secondo il modello di cui all'Allegato n. 4 al presente decreto, contenente la descrizione dettagliata delle spese complessivamente sostenute e l'attestazione dell'effettivo e corretto funzionamento della/e *infrastruttura/e di ricarica* nonché dell'intervenuta connessione alla rete;
 - g) in caso di *infrastruttura/e di ricarica* installate sul suolo pubblico, idonei titoli abilitativi alla costruzione;
 - h) titoli comprovanti la piena disponibilità dell'area in cui sono collocate la/e *infrastruttura/e di ricarica* ed impegno a mantenere la/e *infrastruttura/e di ricarica* nei cinque anni successivi alla data di erogazione del contributo.
 - i) in conformità a quanto previsto dall'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., ed al fine di effettuare le verifiche su eventuali variazioni intervenute rispetto alla dichiarazione di cui all'art. 4 comma 3, lett. a) del presente decreto, per contributi superiori ad € 150.000,00, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia rese dai soggetti sottoposti a verifica utilizzando i modelli di cui all'Allegato n. 2 al presente *decreto*;
3. La richiesta di erogazione ed i relativi allegati, debitamente ed integralmente compilati, devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore speciale dell'*impresa* richiedente.
4. Ciascuna *impresa* beneficiaria può presentare una sola richiesta di erogazione.
5. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1 del *decreto*, l'ammissione al contributo è subordinata all'effettiva capienza risultante dai *registri aiuti* del massimale previsto dal *regolamento de minimis*. Prima di effettuare l'invio della richiesta di erogazione, le *imprese* sono, pertanto, tenute a verificare il possesso del suddetto requisito.
6. Le richieste di erogazione presentate attraverso canali e/o tempistiche non conformi a quanto indicato nel presente articolo sono considerate irricevibili e non saranno prese in esame.

Articolo 7

(Valutazione delle richieste di erogazione ed erogazione dei contributi)

1. Le richieste di erogazione del contributo sono valutate da *Invitalia* secondo l'ordine cronologico di ricezione.
2. *Invitalia* può richiedere ulteriore documentazione qualora quella prodotta sia carente o insufficiente a comprovare la sussistenza dei requisiti per l'erogazione del contributo. L'*impresa* beneficiaria deve essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e risultante dal Registro delle imprese.
3. Nel caso in cui le spese indicate nella richiesta di erogazione ritenute ammissibili siano di importo inferiore rispetto a quelle indicate nella domanda di concessione, il contributo è erogato in diminuzione rispetto all'importo concesso, nella misura stabilita dall'articolo 7, comma 1, del *decreto*.
4. Nel caso in cui l'*impresa* indichi nella richiesta di erogazione spese diverse o ulteriori rispetto a quelle indicate nella domanda di concessione, l'importo massimo erogabile, ove dette spese siano ritenute ammissibili, non è superiore all'importo del contributo concesso.
5. Entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione stabilito all'art. 6, comma 1 del presente decreto direttoriale, ovvero i maggiori termini correlati alla necessità di acquisire chiarimenti e/o integrazioni documentali, *Invitalia*, previo esperimento delle verifiche di cui all'art. 9, comma 2 del *decreto*, comunica al *Ministero* l'esito dell'istruttoria.
6. In caso di esito positivo dell'istruttoria, il *Ministero* provvede all'erogazione del contributo in un'unica soluzione entro i successivi 30 giorni.
7. Nel medesimo termine si provvede a comunicare la revoca totale o parziale del contributo nei casi previsti dall'articolo 13 del *decreto*. Le comunicazioni di revoca sono notificate tramite l'indirizzo PEC: CRE1@postacert.invitalia.it la cui gestione è affidata ad *Invitalia* in qualità di soggetto attuatore.

Articolo 8

(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, si rinvia alle disposizioni del *decreto*.
2. In ottemperanza all'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell'allegato n. 5 è riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal *decreto* e dal presente provvedimento.
3. Le comunicazioni inerenti al procedimento agevolativo di cui al presente provvedimento sono trasmesse dal da *Invitalia* e dal *Ministero* esclusivamente attraverso PEC. I suddetti soggetti sono esonerati da qualsiasi responsabilità per il mancato perfezionamento delle comunicazioni laddove sia causato dal malfunzionamento della casella PEC dei soggetti richiedenti l'agevolazione.

IL DIRETTORE GENERALE